

Manuale

1° pilastro

AVS | AI | IPG | PC | AF

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI

2ª edizione 2018

1.	Persone assicurate	47
1.1	Cenni introduttivi	47
1.2	Assicurazione obbligatoria	47
1.21	Domicilio in Svizzera	47
1.22	Attività lucrativa in Svizzera	48
1.23	Altri casi	48
1.24	Richiedenti l'asilo	48
1.3	Deroghe dall'assicurazione obbligatoria	48
1.31	Privilegi e immunità sulla base del diritto internazionale	48
1.32	Doppio onere non ragionevolmente esigibile	49
1.33	Condizioni per l'assicurazione soddisfatte durante un periodo di tempo relativamente breve	49
1.331	Persone senza attività lucrativa	49
1.332	Salariati il cui datore di lavoro non è obbligato a versare contributi	49
1.333	Indipendenti	50
1.4	Continuazione dell'assicurazione obbligatoria	51
1.41	Salariati occupati all'estero da un datore di lavoro in Svizzera	51
1.42	Studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero	53
1.5	Adesione all'assicurazione obbligatoria	54
1.51	Persone domiciliate in Svizzera ma non assicurate in virtù di una convenzione internazionale	54
1.52	Funzionari internazionali	55
1.53	Persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il coniuge assicurato	55
1.6	Assicurazione facoltativa	56
1.7	Accordi sulla sicurezza sociale	58
1.71	Lavoratori distaccati	58
1.72	Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE	58
1.73	Convenzione con gli Stati AELS	62
1.74	Versamenti ad assicuratori sociali esteri	63
2.	Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro	64
2.1	Obbligo per gli assicurati di versare i contributi	64
2.11	Cenni introduttivi	64
2.12	Persone assicurate che esercitano un'attività lucrativa	64
2.121	Inizio dell'obbligo di versare contributi	64
2.122	Eccezioni	64
2.123	Fine dell'obbligo di versare contributi	65
2.13	Persone assicurate che non esercitano un'attività lucrativa	65
2.131	Inizio dell'obbligo di versare contributi	65
2.132	Eccezioni	65
2.133	Fine dell'obbligo di versare contributi	66
2.14	Riassunto	67
2.2	Contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa in generale	67
2.21	Nozione di reddito proveniente da un'attività lucrativa	67
2.22	Reddito da attività lucrativa realizzato all'estero	68
2.23	Contributi dei beneficiari di una rendita di vecchiaia che svolgono un'attività lucrativa	68

2. Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro

2.1 Obbligo per gli assicurati di versare i contributi

(art. 3 LAVS)

2.11 Cenni introduttivi

La questione relativa all'assoggettamento dei contributi si pone solamente per le persone assicurate nel regime dell'AVS. Colui che non soddisfa le condizioni per essere assicurato non può e non deve versare alcun contributo. L'importo dei contributi viene stabilito in base alla legge e all'ordinanza. Le persone tenute al versamento dei contributi non possono stabilire i propri contributi; in particolare, non possono versare volontariamente contributi più elevati per migliorare la rendita alla quale si avrà diritto.

Non tutti gli assicurati sono tenuti a versare contributi. La legge distingue tra assicurati che esercitano un'attività lucrativa e assicurati senza attività lucrativa all'inizio e alla fine dell'obbligo contributivo.

Sono in vigore le seguenti disposizioni:

2.12 Persone assicurate che esercitano un'attività lucrativa

2.121 Inizio dell'obbligo di versare contributi

Le persone che esercitano un'attività lucrativa versano i loro contributi a partire dal 1° gennaio dell'anno civile che segue il compimento dei 17 anni. Gli assicurati nati nel 1999 sono soggetti al versamento dei contributi a partire dal 1° gennaio 2017.

2.122 Eccezioni

Adolescenti che esercitano un'attività lucrativa (art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS)

Fino al 31 dicembre 1956, il limite di età inferiore era fissato al 1° gennaio dell'anno successivo al compimento dei 15 anni. Con l'introduzione dell'AVS nel 1948, il limite era stato coordinato con la legge sulle fabbriche, che vietava l'impiego retribuito di adolescenti sotto i 15 anni. Dal 1° gennaio 1957, il limite inferiore corrisponde al compimento del 17° anno di età.

Membri della famiglia del capo azienda che collaborano con lui senza ricevere un salario in contanti (art. 3 cpv. 2 lett. d e art. 5 cpv. 3 LAVS)

Per i membri della famiglia del capo azienda che collaborano con lui senza ricevere uno stipendio in contanti, l'obbligo di versare contributi inizia tre anni più tardi, ossia dal 1° gennaio dell'anno civile che segue il compimento dei 20 anni.

Si tratta di giovani tra i 17 e i 20 anni che collaborano nell'azienda dei genitori, ma non ricevono uno stipendio in contanti. Analogamente, i membri della famiglia che collaborano nell'azienda che hanno già raggiunto l'età di pensionamento, non sono tenuti a versare contributi per il salario in natura. Da un lato, sarebbe difficile stabilire la qualità, la quantità e il «valore» della collaborazione; d'altra parte, si è voluto tenere conto delle situazioni particolari del settore agricolo e artigianale. La persona sposata che, indipendentemente dalla sua età, collabora nell'azienda del coniuge, versa contributi unicamente per il salario in contanti.

Sono ritenuti membri della famiglia che collaborano nell'azienda:

- la moglie del titolare;
- il marito della titolare;
- i parenti del o della titolare e il coniuge sia nella linea ascendente sia in quella discendente nonché i loro coniugi;
- le sorelle e i fratelli del o della titolare nonché i loro coniugi;
- i figli elettivi del o della titolare, a condizione che vivano nella stessa comunità domestica.

Esempi

Giovanni Modello, 19 anni, lavora nell'azienda di pittura di suo padre. Ha vitto e alloggio garantiti e non riceve un salario in contanti. Fino al 31 dicembre dell'anno in cui compie 20 anni non è soggetto al pagamento dei contributi. Se suo padre, oltre a vitto e alloggio, gli versa anche uno stipendio in contanti, i contributi devono essere versati a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno.

Paolo Modello ha 67 anni e lavora nella fattoria di suo figlio. Oltre a un salario in contanti riceve anche vitto e alloggio. La remunerazione in natura (vitto e alloggio) non fa parte del reddito soggetto a contributi, poiché il signor Modello ha già raggiunto l'età di pensionamento.

2.123 *Fine dell'obbligo di versare contributi*

La persona che esercita un'attività lucrativa è tenuta, di principio, a versare i contributi fino al momento in cui cessa l'attività. Ciò significa che le persone in età di pensionamento che esercitano un'attività lucrativa sono tenute a pagare i contributi. Nel loro caso si applica tuttavia una franchigia (v. cap. 2.23).

2.13 Persone assicurate che non esercitano un'attività lucrativa

2.131 *Inizio dell'obbligo di versare contributi*

Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano i contributi a partire dal 1° gennaio dell'anno civile che segue il compimento dei 20 anni. Gli assicurati nati nel 1996 iniziano a versare i contributi il 1° gennaio 2017.

Nel caso delle persone esercitanti un'attività lucrativa l'obbligo di versare contributi inizia tre anni prima rispetto alle persone che non esercitano un'attività lucrativa. Questi tre anni vengono chiamati «anni di gioventù». Se risultano delle lacune contributive nel corso della carriera assicurativa a partire dal compimento dei 21 anni fino al momento del calcolo delle prestazioni, a determinate condizioni, si possono colmare con i cosiddetti «anni di gioventù». Di regola, i versamenti effettuati durante gli anni di gioventù, sono per lo più semplici contributi di solidarietà, che non hanno nessun influsso sul diritto individuale alla rendita (v. cap. 4.422).

2.132 *Eccezioni*

Coniugi (art. 3 cpv. 3–4 LAVS)

Se il coniuge esercita un'attività lucrativa ai sensi del diritto all'AVS (v. cap. 2.63), i contributi del coniuge che non svolge un'attività lucrativa sono considerati pagati se il coniuge esercitante un'attività lucrativa ha versato almeno il doppio del contributo minimo. In effetti, in ragione dello splitting, è il contributo minimo semplice che deve essere versato da ogni coniuge (v. cap. 4.432). I contributi del coniuge sono considerati pagati anche quando il partner esercitante un'attività lucrativa percepisce già una rendita di vecchiaia o l'ha rinviata. Nell'anno del matrimonio o del divorzio l'esenzione dal pagamento dei contributi vale per l'intero anno civile.

Esempi

Giorgio Modello è casalingo e non percepisce nessun reddito. Sua moglie Verena lavora a tempo pieno come insegnante. I contributi di Giorgio Modello come persona senza attività lucrativa sono considerati pagati, poiché la moglie Verena esercita un'attività lucrativa ai sensi del diritto AVS e versa assieme al suo datore il doppio del contributo minimo.

Paolo Modello ha esercitato un'attività lucrativa a tempo pieno fino al compimento del 65° anno, pagando il doppio del contributo minimo. Ora è pensionato e non esercita più nessuna attività lucrativa. Sua moglie Maria si occupa dell'economia domestica ed è cinque anni più giovane di lui; non ha pertanto ancora raggiunto l'età legale del pensionamento. Fino ad ora i contributi della moglie come persona senza attività lucrativa erano considerati come pagati, poiché il marito svolgeva un'attività lucrativa e versava il doppio contributo minimo. Visto che Paolo Modello ha cessato la sua attività lucrativa, la moglie deve adempiere autonomamente al proprio obbligo di versare contributi come persona senza attività lucrativa.

Pietro Modello ha 67 anni e lavora come cameriere a metà tempo. Dopo la deduzione della franchigia per le persone che hanno già raggiunto l'età del pensionamento, paga più del doppio contributo minimo. Sua moglie ha 58 anni e non esercita alcuna attività lucrativa. I contributi della signora Modello sono considerati pagati, poiché il marito al beneficio di una rendita di vecchiaia è considerato come esercitante un'attività lucrativa ai sensi del diritto AVS e ha versato contributi superiore al doppio del contributo minimo.

Franco Modello svolge un'attività lucrativa e paga il doppio del contributo minimo. Il 15 gennaio divorzia da sua moglie senza attività lucrativa. I contributi della moglie sono considerati pagati per l'intero anno del divorzio.

Erica Modello è una persona senza attività lucrativa. Il 20 novembre si sposa. Suo marito esercita invece un'attività lucrativa. I contributi di Erica sono considerati pagati per l'intero anno civile del matrimonio.

Sono ugualmente considerati come pagati i contributi delle persone assicurate che lavorano nell'azienda del coniuge senza percepire un salario in contanti, se quest'ultimo versa almeno il doppio del contributo minimo.

Esempio

Carlo Modello è medico indipendente. La moglie lavora come aiuto medico nel suo studio, senza percepire alcuno stipendio in contanti. È pertanto considerata come una persona senza attività lucrativa. I suoi contributi sono considerati pagati, se Carlo Modello versa almeno il doppio del contributo minimo derivanti dall'attività lucrativa esercitata come indipendente.

Come mostrato dagli esempi, entrambe le disposizioni d'eccezione sono formulate senza distinguere il sesso. In altri termini, non è rilevante sapere quale coniuge eserciti un'attività lucrativa.

2.133 Fine dell'obbligo di versare contributi

L'obbligo di versare contributi si estingue alla fine del mese in cui le persone senza attività lucrativa raggiungono l'età di pensionamento (64 anni per le donne e 65 per gli uomini). L'obbligo dura fino a questo termine anche in caso di pensionamento anticipato. Al contrario dei beneficiari di rendita di vecchiaia che svolgono un'attività lucrativa, le persone senza attività lucrativa giunte al pensionamento non versano più dei contributi.

Esempi

Christian Modello, nato il 15 aprile 1952, è stato mandato in pensione dal suo datore di lavoro all'età di 60 anni. Fino al 30 aprile 2017 deve versare i contributi come persona senza attività lucrativa.

Veronica Modello, nata il 12 settembre 1954, ha anticipato il suo pensionamento di due anni al 1° ottobre 2016. Come persona senza attività lucrativa è obbligata a versare i contributi fino al 30 settembre 2018, vale a dire fino alla fine del mese nel quale raggiungerà l'età legale di pensionamento (64 anni per le donne).

Obbligo di versare contributi
(art. 3 LAVS)

Inizio	Termine	Eccezioni
Persone assicurate che esercitano un'attività lucrativa		
1° gennaio dopo il compimento dei 17 anni	Cessazione dell'attività lucrativa	Persone che collaborano nell'azienda di famiglia senza percepire un salario in contanti: <ul style="list-style-type: none"> - fino al 31 dicembre dopo il compimento dei 20 anni e - dopo avere raggiunto l'età legale di pensionamento. Persona che lavora nell'azienda del coniuge senza percepire un salario in contanti indipendentemente dall'età. Franchigia per chi esercita un'attività lucrativa in età di pensionamento.
Persone assicurate che non esercitano un'attività lucrativa		
1° gennaio dopo il compimento dei 20 anni	Fine del mese nel quale ha raggiunto l'età legale di pensionamento	Persona senza attività lucrativa il cui coniuge versa almeno il doppio del contributo minimo. Persona senza attività lucrativa che lavora nell'azienda del coniuge senza percepire un salario in contanti, se il partner dirigente versa almeno il doppio del contributo minimo.

2.2 Contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa in generale

2.21 Nozione di reddito proveniente da un'attività lucrativa

I contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa sono principalmente stabiliti sulla base del loro reddito. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale fanno parte del reddito da attività lucrativa i proventi che un assicurato realizza attraverso la propria attività e che in questo modo incrementano le sue potenzialità economiche. Per reddito da capitale, non soggetto all'obbligo di contribuzione, si intende la semplice amministrazione del proprio patrimonio. Consegue un reddito da attività lucrativa in Svizzera chi è attivo nel nostro Paese come dipendente o indipendente nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nell'agricoltura o come libero professionista.

Non importa se l'attività lucrativa sia esercitata per motivazioni ideali o a mero scopo di guadagno, sulla base di un impegno contrattuale o a titolo volontario, come professione principale o accessoria o perfino se è illegale o contraria ai buoni costumi. Conta unicamente il rapporto tra il reddito (retribuzione) e l'attività che genera il reddito (lavoro).

Se manca uno di questi due elementi (retribuzione o lavoro), non sussiste l'obbligo di versare i contributi. Come, per esempio, il puro reddito da capitale non fa parte del reddito da attività lucrativa ai sensi della legislazione AVS, poiché manca la componente «lavoro». D'altra parte, le retribuzioni che non possono essere riscosse (fallimento del datore di lavoro o dei clienti) non sono soggette a contributi.

Allegato 1

**Tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente
(valida dal 2016/2017)**

Reddito annuo proveniente da un'attività lucrativa		Aliquota di contribuzione			
<i>di almeno</i>	<i>ma inferiore a</i>	<i>AVS</i>	<i>AI</i>	<i>IPG</i>	<i>totale</i>
fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
	9400	392	65	21	478
	fr.	%	%	%	%
9400	17200	4,2	0,754	0,242	5,196
17200	21900	4,3	0,772	0,248	5,320
21900	24200	4,4	0,790	0,254	5,444
24200	26500	4,5	0,808	0,260	5,568
26500	28800	4,6	0,826	0,265	5,691
28800	31100	4,7	0,844	0,271	5,815
31100	33400	4,9	0,879	0,283	6,062
33400	35700	5,1	0,915	0,294	6,309
35700	38000	5,3	0,951	0,306	6,557
38000	40300	5,5	0,987	0,317	6,804
40300	42600	5,7	1,023	0,329	7,052
42600	44900	5,9	1,059	0,340	7,299
44900	47200	6,2	1,113	0,358	7,671
47200	49500	6,5	1,167	0,375	8,042
49500	51800	6,8	1,221	0,392	8,413
51800	54100	7,1	1,274	0,410	8,784
54100	56400	7,4	1,328	0,427	9,155
56400		7,8	1,400	0,450	9,650

Tavola scalare (art. 8 e 9^{bis} LAVS; art. 21 OAVS; art. 3 cpv. 1 LAI; art. 1^{bis} cpv. 1 OAI; art. 27 cpv. 2 quinto periodo 5 LIPG, art. 36 cpv. 1 OIPG).